



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS "FONDAZIONE G. PASCALE"

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI

*per l'avvio di un Progetto pilota
finalizzato alla valutazione delle performance cliniche ed economiche
della Rete Oncologica Campana (ROC)*



Tra

l'Università degli Studi di Napoli Parthenope – Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, di seguito denominata Università, codice fiscale 80018240632 partita I.V.A. 01877320638, rappresentata dal Direttore prof. Claudio Porzio, nato a Napoli, il 06/04/57, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Studi aziendali e Quantitativi in via Generale Parisi, 38, legittimato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento in data 19 giugno 2019,

e

L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, di seguito denominato Fondazione, codice fiscale 00911350635, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Attilio Bianchi, nato a xxxxxxxxxx il 17/06/58, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione in Via Mariano Semmola 53, Napoli.

nel seguito indicate congiuntamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

- La Regione Campania ha istituito nel settembre 2016 la Rete Oncologica Campana (ROC) come Network dei Centri deputati per i propri ambiti di competenza ad intervenire nella prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del cancro (**decreto 98 del 20.9.2016**). Sono stati identificati i CORPUS/CORP (le strutture ospedaliere della regione con attività oncologiche consolidate; i CORPUS rispetto ai CORP sono le strutture che hanno anche funzioni di ricerca e insegnamento);
- Nel febbraio 2017 la struttura di commissariamento della Regione Campania ha affidato il **coordinamento** della ROC all' **IRCCS “G. Pascale”** (con nota a firma del Sub Commissario C. D'Amario e il Commissario J. Polimeni - prot. 731 del 10/2/2017);
- La ROC è stata costruita per rispondere organizzativamente ad alcuni principi fondamentali:
1) garantire la multidisciplinarietà nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche secondo quanto previsto da PDTA regionali; 2) facilitare la presa in carico dei pazienti oncologici, attraverso una piattaforma informatica, indirizzando agli stessi a centri che hanno la



competenza sulla base dei volumi di attività degli ultimi tre anni; 3) garantire la presa in carico totale attivando efficienti servizi di continuità di cura sul territorio in un percorso governato nella sua interezza; 4) combattere la frammentazione regionale e la migrazione sanitaria che incidono negativamente sulla qualità di cura e sulla sostenibilità finanziaria del sistema sanitario regionale;

- A tal fine sono stati predisposti e oggetto di decreto regionale 19 PDTA relativi all'80% dei tumori incidenti in Campania, che definiscono in dettaglio il percorso diagnostico e terapeutico ottimale per queste neoplasie;
- Un piano indicatori per 6 delle 19 patologie è stato approvato nel decreto regionale 89 del 5 novembre 2018 per sei delle 19 patologie con dati recuperabili in tutto o in parte dalla piattaforma della ROC;
- Nell'attuale fase di crisi economica, lo sviluppo di forme di collaborazione tra le Amministrazioni appaiono, pertanto, opportune, necessarie ed urgenti per l'efficienza e l'ottimizzazione del sistema sanitario nazionale, anche con il fine di effettuare opportune sperimentazioni conoscitive, tecniche, scientifiche e procedurali, per mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni pubbliche sanitarie modelli avanzati di supporto alla progettazione e all'attuazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) volti a garantire una efficiente gestione e una piena valorizzazione delle risorse disponibili;
- L'Università Parthenope, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti anche le discipline aziendali e quantitative rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel management sanitario anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali l'Università intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

VISTI

- I decreti 98 del 2016, 19 e 89 del 2018 che definiscono la struttura della ROC, nonché i PDTA per le più frequenti patologie oncologiche, incluso un piano indicatori per le sei patologie più frequenti nella Regione



- L'art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Lo Statuto dell'Università Parthenope che all'articolo 1, comma 1 stabilisce che l'Università promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Campania e che all'articolo 2, comma 2 stabilisce che l'Ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione;
- La delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell'Università Parthenope del giorno **17/07/2019** che ha autorizzato la stipula del presente accordo;

si conviene e si stabilisce quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo ha lo scopo di avviare un progetto pilota finalizzato ad effettuare una valutazione multidimensionale delle performance ottenute tramite la gestione "in rete" (ovvero per mezzo della piattaforma tecnologica dedicata) dei vari PDTA erogati tramite la ROC, di cui la Fondazione Pascale è il soggetto coordinatore. Tale valutazione considererà indicatori di natura sia clinica (es. tempi di gestione del processo) sia economica (es. analisi dei costi e dei risparmi di spesa). Per mezzo dei risultati ottenuti si potrà: offrire un quadro dettagliato dell'impatto della gestione in "rete" sui processi assistenziali erogati e sulle dinamiche di costo relative ai PDTA della ROC; identificare eventuali criticità ed aree di miglioramento nell'organizzazione dei vari PDTA della ROC; sviluppare una serie di riflessioni e implicazioni manageriali tese al miglioramento continuo e all'innovazione dei



processi gestiti tramite la rete.

Tale collaborazione consentirà reciproci vantaggi di scambio di conoscenze metodologie ed esperienze nell'ambito di un progetto complesso di valutazione delle performance aziendali che richiede competenze multidisciplinari.

Gli Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune, anche nell'ambito di corsi di studio curriculari, tesi di laurea, master universitari, dottorati di ricerca.

Le finalità e gli obiettivi della collaborazione verranno definiti dal "Tavolo di Coordinamento" del Protocollo di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Tavolo di coordinamento)

Le parti convengono di istituire il "Tavolo di Coordinamento" con la finalità di stabilire gli ambiti di intervento e definire i progetti di interesse comune. Il "Tavolo di Coordinamento" è composto da:

– tre membri designati dalla **Fondazione Pascale**:

- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX

– tre membri designati dall'**Università Parthenope**:-Dipartimento di Studi aziendali e Quantitativi e Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere

- Prof. Francesco Schiavone (Disaq) in qualità di Responsabile Scientifico ed Esperto in Management;
- Prof.ssa Giorgia Riviaccio (Disaq) in qualità di Esperto Statistico;
- Prof. Giorgio Liguori (Dismeb) in qualità di Esperto Epidemiologo.

Il Tavolo di Coordinamento si riunirà tutte le volte che una delle Parti ne faccia richiesta. In specifiche sedute, previo unanime assenso tra le Parti, potranno essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati.



In seno al Tavolo di Coordinamento saranno condivise e definite le tempistiche ed i cronoprogrammi delle attività che saranno attivate in attuazione del presente Protocollo.

Articolo 4

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato, da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata. È fatta comunque salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Articolo 5

(Clausola di non concorrenza)

Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Responsabile Scientifico dell'Ateneo è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6

(Clausola di limitazione di responsabilità)

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'altra Parte; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'altra Parte per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7

(Sicurezza)



La Fondazione Pascale dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in termini di sicurezza e salute dei lavoratori per il proprio personale e parimenti l'Università Parthenope dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative in termini di sicurezza e salute dei lavoratori, per il proprio personale e gli studenti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Esso non verrà completamente sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Articolo 10

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo. Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non



divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 11

(Proprietà intellettuale)

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo appartengono in ugual misura alle Parti, salvo diversa pattuizione fra le stesse.

Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

(Pubblicazioni)

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere espressamente approvato dai membri del Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 3 entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle Parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di Intesa.

Articolo 13

(Privacy)

Le Parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue



successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo.

Articolo 14

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alle attività del presente Protocollo prima di ricorrere al Foro competente di Trieste.

Articolo 15

(Spese)

Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014. Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 16

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

– **Fondazione Pascale**

Via Mariano Semmola 53 – 80131 Napoli

PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

– **Università Parthenope Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi**

Via Generale Parisi, 13 – 801323 Napoli

PEC: disaq@pec.uniparthenope.it

Napoli, lì xx luglio 2019



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Fondazione Pascale, il Direttore Generale Attilio Bianchi

Per l'Università Parthenope-DISAQ, il Direttore del Dipartimento Claudio Porzio

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano inoltre specificamente le disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del presente Protocollo.